

COMUNE DI BALESTRATE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI***

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 28/01/2005 e modificato con deliberazione di
C.C. n. 24 del 27.03.2019*

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, nell'ambito delle vigenti norme legislative e statutarie.
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative.
3. La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva.
4. Con il presente Regolamento l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
 - valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore, senza finalità di lucro, conformemente a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 L. n.289/2002, come modificato dall'art.1, comma 361, L. n.205/2017;
 - realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
 - ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
 - salvaguardare il patrimonio degli impianti sportivi.

Art. 2

Forme di gestione

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono patrimonio indisponibile del Comune di Balestrate.
2. Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a. gestione diretta dell'Amministrazione
 - b. gestione convenzionata mediante affidamenti in via preferenziale ai soggetti sportivi individuati dall'art. 90, comma 25 L. n.289/2002, come modificato dall'art.1, comma 361, L. n.205/2017
 - c. gestione in concessione/appalto mediante affidamenti a soggetti diversi da quelli al punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle relative procedure di selezione e secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici.

Art. 3

Gestione diretta

1. Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti in economia dall'Amministrazione

Comunale attraverso risorse umane e strumentali proprie e con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria integralmente a carico dell'Ente.

2. Per l'uso temporaneo (non superiore a mesi due) degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

3. Qualora l'impianto sportivo sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, i soggetti che intendano ottenerne la concessione in uso temporaneo dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, previo pagamento delle tariffe deliberate dall'Ente. Ai fini della concessione in uso temporaneo verrà data priorità ai soggetti sportivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento e in via residuale troverà applicazione il criterio cronologico (acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Ente).

Art. 4

Gestione convenzionata preferenziale

1. Nei casi in cui il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, a:

- società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- enti di promozione sportiva (EPS);
- associazioni di discipline sportive associate (DSA);
- federazioni sportive nazionali (FSN).

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

Art.5

Altri soggetti potenziali affidatari della gestione

1. In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione pubblica fra i soggetti di cui al precedente articolo, l'Amministrazione può ammettere a concorrere altri operatori operanti in ambito sportivo-ricreativo, quali:

- le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000;
- le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- altri soggetti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale.

Art. 6

Procedure per l'affidamento in gestione

1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica e precisamente mediante procedura negoziata previo avviso pubblico per manifestazione di interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

2. Qualora alla procedura esplorativa partecipasse un unico concorrente, si potrà procedere ad affidamento diretto.

Art. 7
Competenze

1. L'individuazione delle modalità di gestione degli impianti (in amministrazione diretta/affidamento a terzi) è determinata dal Consiglio Comunale che stabilirà in caso di gestione da parte di terzi anche la durata del rapporto contrattuale.
2. Gli obiettivi e i criteri Generali per l'individuazione dei soggetti affidatari e i contenuti essenziali dell'accordo negoziale saranno stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale, conformemente al presente Regolamento.
3. La procedura per l'individuazione dell'affidatario e l'adozione di tutti gli atti di gestione del rapporto contrattuale sono rimessi alla competenza del responsabile della Direzione interessata. Allo stesso modo è rimessa al suddetto Responsabile l'istruttoria e la concessione in uso temporaneo delle strutture in caso di gestione delle medesime in amministrazione diretta.

Art. 8
Obblighi e condizioni della gestione esterna

1. In caso di gestione affidata a terzi, il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e con proprio personale, alla custodia e alla manutenzione ordinaria degli impianti, pertinenze, dotazioni e attrezzature, alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, delle pertinenze e dei campi e a quant'altro si rendesse necessario a garantire la funzionalità dell'impianto.
2. Sul gestore incombe, altresì, l'obbligo della sorveglianza e della custodia degli impianti sportivi e delle relative attrezzature in caso di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, di altri gruppi, enti e organizzazioni sportive e in generale di tutti gli utenti.
3. Il gestore può farsi carico di interventi di manutenzione straordinaria, ordinariamente a carico del concedente e da questi autorizzati, con eventuale riduzione del canone concessorio.
4. Le spese relative alle utenze di luce, gas e di fornitura acqua sono a carico del concessionario, mediante intestazione diretta dei contratti relativi agli impianti ovvero mediante rimborso integrale al Comune delle spese da questo anticipate.

Art. 9
Contributo al gestore

1. L'Amministrazione comunale, al fine di promuovere e sostenere la diffusione della pratica di attività sportive ricreative e sociali di interesse pubblico soprattutto tra i giovani e agevolare in ogni modo possibile la fruibilità dell'impianto, può erogare annualmente al gestore di cui all'art.4 del presente regolamento un contributo forfetario determinato dalla Giunta Comunale con cadenza annuale, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili previa presentazione di una relazione programmatica annuale delle attività da svolgere a titolo gratuito, come descritte al seguente comma 2.
2. Detto contributo verrà versato in n.2 rate semestrali del 50% ciascuna. Il pagamento della seconda rata è subordinato alla presentazione di una relazione attestante lo svolgimento presso la struttura nel corso dell'anno di attività di interesse pubblico e valenza sociale, quali:

- attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- attività formativa/sportiva per bambini e adolescenti;
- attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado;
- attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 10

Ulteriori obblighi del gestore

Il gestore è inoltre obbligato a:

- Utilizzare e far utilizzare l'impianto per le finalità oggetto della convenzione e nel rispetto del presente Regolamento;
- Corrispondere all'Amministrazione un canone con cadenza annua;
- Consentire l'uso gratuito delle strutture sportive per iniziative e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione o dalla stessa patrocinate, previa informazione al soggetto gestore;
- Concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate o patrocinate dal Comune;
- Applicare le tariffe stabilite dal Comune per l'accesso e l'uso dell'impianto;
- Praticare tariffe agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione potrà indicare;
- Consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte delle Istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'attività programmata dal gestore;
- Limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza igienico-sanitaria e alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- Assumere a proprio carico imposte e tasse (anche comunali), dipendenti dal contratto e dall'attività svolta ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile e incendio;
- Effettuare, a propria cura e spese, tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 11

Diritti del gestore

1. Il soggetto gestore potrà utilizzare l'impianto per le proprie finalità sportive e gestirne l'uso temporaneo da parte di altri gruppi, enti, organizzazioni sportive e in generale di tutti gli utenti.
2. Concessionario provvede alla riscossione delle tariffe per l'uso dei campi da gioco come determinate

dal Comune e trattiene per sé i relativi proventi, fatto obbligo di corrispondere al Comune il 20% entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario e di rendicontare le somme incassate con cadenza semestrale.

Art. 12

Convenzione/Concessione

1. L'affidamento della gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione o concessione il cui contenuto essenziale è di seguito indicato:

- oggetto del contratto;
- descrizione dell'impianto;
- durata della gestione;
- canone;
- obblighi del gestore;
- oneri del comune;
- organizzazione delle attività;
- eventuale corrispettivo per servizi legati alla gestione;
- responsabilità e obblighi assicurativi;
- penali;
- riconsegna;
- decadenza e risoluzione del contratto;
- revoca e recesso;
- divieto di cessione del contratto e subconcessione;
- risoluzione delle controversie;
- spese contrattuali.

Art. 13

Durata della gestione esterna

1. La gestione esterna mediante convenzione/concessione può essere affidata per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, con la possibilità di una proroga, non superiore a cinque anni, qualora il concessionario si impegni a concordare con il concedente la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e migliorativa e purchè tale possibilità sia prevista nell'atto indittivo della procedura di gara. . L'Amministrazione può esercitare la facoltà di proroga del rapporto, per pari durata e alle medesime condizioni, purché la suddetta possibilità sia prevista nell'atto indittivo della procedura di gara.

2. Prima della scadenza potrà essere disposta la proroga tecnica della concessione per il tempo necessario all'individuazione del nuovo gestore mediante procedura di gara e comunque per non più di sei mesi.
3. Entrambe le parti contrattuali potranno far cessare anticipatamente gli effetti del contratto mediante esercizio della facoltà di recesso dal rapporto, per ricorrenza di gravi motivi documentati e con preavviso di almeno sei mesi dalla ricezione della comunicazione.
4. Rimane ferma la possibilità dell'Ente di recedere dal contratto per le ipotesi di revoca della concessione per le motivazioni di cui all'art.19, con preavviso di 30 giorni.

Art. 14

Tipologia d'uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali ed internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati, alle attività degli Enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi o destinati in uso per manifestazioni e rappresentazioni extra sportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge.
3. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, associazioni private e singoli cittadini.
4. Le manifestazioni di cui al comma 2 potranno essere tenute compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti al comma 1
5. Le autorizzazioni per l'uso sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta; dal concessionario, nel caso di gestione convenzionata o affidata a terzi, ad eccezione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo, di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15

Modifiche sull'impianto

1. Il concessionario può proporre l'effettuazione di modifiche sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione per la cittadinanza.
2. La domanda deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante del concessionario.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione comunale si riserverà di dare la sua autorizzazione per lo svolgimento dei lavori richiesti. In ogni caso il concessionario, né alla scadenza della concessione, né prima, avrà diritto ad alcun rimborso, né potrà

avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche e migliorie.

Art. 16

Responsabilità

1. Il gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'impianto sportivo per l'intera durata del contratto e anche durante i periodi di chiusura ed è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. Il gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto è pertanto tenuto a stipulare contratti per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e a cose, nonché per furto e incendio. Il gestore quindi esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del rapporto contrattuale.
3. Il Concessionario è responsabile della moralità e dell'ordine pubblico all'interno degli impianti.

Art.17

Penali

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto gestore, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penalità che di seguito si riportano:

– uso dell'impianto per finalità diverse senza preventiva autorizzazione	€	600,00
– mancata effettuazione della manutenzione ordinaria e della pulizia:		
area sportiva	€	250,00
area di supporto	€	200,00
area esterna	€	50,00
– mancato rispetto degli obblighi di custodia e sorveglianza:	€	100,00
– mancata esposizione tariffe:	€	100,00
– mancato rispetto delle norme igieniche	€	300,00
– per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del Comune nell'esecuzione di intervento posto a carico del gestore:	€	50,00.

2. In sede di redazione del contratto potranno essere previste ulteriori penali per inadempimenti negoziali.

3. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, inoltrata dal Comune.

4. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, previa diffida, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato e la conseguente risoluzione di diritto, fatto salvo comunque il risarcimento danno.

Art. 18

Decadenza e risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione concedente, ferma restando l'applicazione della previsione di cui all'art.1453 codice civile, potrà dichiarare la decadenza della concessione con conseguente risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il gestore;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal gestore per qualsiasi causa;
- ritardo superiore a mesi due rispetto alla scadenza nel pagamento del canone;
- destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico sanitarie vigenti, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
- violazione del divieto di cessione del contratto e subconcessione;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- utilizzo dell'immobile per lo svolgimento di attività lesive dell'immagine e del decoro dell'Amministrazione, accertate con qualsiasi mezzo;
- applicazione di tariffe diverse rispetto a quelle fissate dal Comune per l'accesso al centro sportivo e la fruizione dei relativi servizi;
- danneggiamenti alle strutture, intenzionali o derivati da negligenza nella gestione degli impianti sportivi;
- perdita dei requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla convenzione.

Art. 19

Revoca

1. L'amministrazione comunale ha facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente o limitarne il contenuto nei casi in cui si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto, oppure quando intenda realizzare interventi strutturali migliorativi dell'impianto stesso.

Art.20

Divieto di cessione del contratto e subconcessione

1. Al gestore è fatto divieto di cessione del contratto e di ogni forma di subconcessione anche parziale dell'impianto, pena l'immediata decadenza e risoluzione di diritto del contratto, oltre risarcimento danni e spese eventualmente cagionati all'Amministrazione Comunale.

Art.21

Regime tariffario

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sono determinate in modo da favorire attività propedeutiche all'agonismo, agonistiche e non, destinate all'attività giovanile, ai disabili, agli anziani e alle associazioni di volontariato. E' possibile prevedere un sistema agevolato di tariffazione per usi non occasionali.
2. Nel rispetto di detti criteri generali la Giunta comunale definisce il regime tariffario per l'utilizzo degli impianti sportivi.

Art. 22

Pubblicità

1. Il gestore avrà diritto ad esercitare la pubblicità visiva e fonica dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità.

Art. 23

Richiamo alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Art. 25

Pubblicità del regolamento

1. Al fine di dare ulteriore pubblicità al presente regolamento, per renderne effettiva la piena conoscibilità, lo stesso verrà pubblicato sul sito internet del Comune.